

Decreto Legislativo del 18/11/2005 n. 247 - art. 8**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie.

Titolo del documento:

Consolidato nazionale

Testo: in vigore dal 02/12/2005

1. All'articolo 117 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: "precedente" e' soppressa;

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.";

b) al comma 3, le parole: "all'art. 120" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".

2. All'articolo 118 del testo unico, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165:

a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale;

b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato;

c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.".

3. All'articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico, le parole: "sesto mese del" sono sostituite dalle seguenti: "ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al".

4. All'articolo 123 del testo unico, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralita' fiscale di cui al comma 1.".

5. All'articolo 124 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "aumentato" e' inserita la seguente: "o diminuito" e dopo le parole: "interessi passivi dedotti" sono inserite le seguenti: "o non dedotti";

b) al comma 4, le parole "all'articolo 123" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 122" e dopo le parole: "le hanno prodotte" sono inserite le seguenti: ", al netto di quelle utilizzate,".

6. All'articolo 127 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La società o l'ente controllante e' responsabile:

a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122;

b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto;

c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 122;

d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato e' responsabile:

a) solidalmente con l'ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;

b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;

c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b).";

c) il comma 3 e' abrogato.

7. Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006.